

PA. 01:

CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI

Elenco Revisioni

CODICE	REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE MODIFICHE
PA. 01	00	31.10.2023	Revisione post fusione
PA. 01	01	03.03.2025	Prima revisione

Iter Approvativo

APPROVATO	DATA
CDA SINELEC S.P.A.	3 marzo 2025

INDICE

1. CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI.....	4
1.1. LA SOSTENIBILITÀ PER IL GRUPPO ASTM	4
1.2. FINALITÀ	5
1.3. DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE	5
1.4. CONDIZIONI GENERALI	5
2. PRINCIPI	6
2.1. ETICA	6
2.2. LAVORO	6
2.3. QUALITÀ, SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE	7
2.4. ULTERIORI ASPETTI	8
3. ATTUAZIONE, CONTROLLO E MONITORAGGIO	9
3.1. COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER	9
3.2. SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI	9
3.3. Sistema disciplinare	10
4. APPROVAZIONE E DIFFUSIONE DEL CODICE.....	10

1. CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI

Vogliamo fare del nostro comportamento responsabile un fattore di competitività e di miglioramento continuo e quindi di successo.

1.1. LA SOSTENIBILITÀ PER IL GRUPPO ASTM

SINELEC (“SINELEC” o la “Società”) e le proprie controllate, Società appartenenti al Gruppo ASTM (il “Gruppo” o il “Gruppo ASTM”), consapevoli dell’importanza che la sostenibilità ha nella definizione delle strategie di governi e imprese, si impegnano ad operare, coerentemente con le politiche di sostenibilità adottate, in modo responsabile e trasparente, integrando le tematiche di sostenibilità all’interno della propria strategia di business.

Il Gruppo, nel proprio Piano di Sostenibilità, ha declinato in azioni e risultati concreti gli impegni assunti in tema di sostenibilità.

Dal 2016 il Gruppo ASTM e dal 2023 Sinelec redigono inoltre, in conformità agli standard e alla normativa di riferimento, la Rendicontazione di Sostenibilità, strumento fondamentale per la rendicontazione delle proprie performance non finanziarie.

Nell’ambito delle proprie attività, il Gruppo pone specifica attenzione ai temi collegati alle tematiche ambientali alla lotta alla corruzione, alla qualità dei materiali e alla tempestività dei servizi resi, al rispetto dei diritti umani e all’applicazione di condizioni contrattuali eque.

Il Gruppo ASTM riconosce l’importanza di garantire un ciclo di approvvigionamento trasparente e di regolamentarne gli impatti sociali ed ambientali a tutela dei propri Stakeholder. A tal fine si impegna a selezionare i fornitori e gestire i rapporti con i medesimi secondo criteri di trasparenza, correttezza e imparzialità, evitando situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, nel pieno rispetto delle procedure organizzative aziendali di riferimento.

L’obiettivo del Gruppo ASTM è quello di perseguire una gestione responsabile della propria catena di fornitura basata sulla collaborazione con i propri fornitori, per il raggiungimento di obiettivi comuni e condivisi in termini di sostenibilità ambientale e sociale e sul rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nella gestione dei rapporti di business.

In tale ottica SINELEC ha adottato il presente Codice di Condotta dei Fornitori (di seguito anche in breve “Codice” o “Codice di Condotta”), che integra i principi del Codice Etico e di Comportamento di Gruppo (“Codice Etico”) la cui accettazione da parte dei fornitori è obbligatoria al fine di poter intrattenere rapporti commerciali con il Gruppo. Il presente Codice rafforza l’impegno del Gruppo nell’applicazione di standard internazionali quali i “Dieci Principi” del Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC), la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e le Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO).¹

¹ Per ulteriori informazioni si rimanda al Codice Etico, alle Politiche di sostenibilità e al Piano di sostenibilità disponibili sul sito internet della società www.SINELEC.it nella sezione “Sostenibilità”

1.2. FINALITÀ

SINELEC si propone, attraverso il presente Codice di Condotta di condividere i propri valori e i principi di comportamento con i propri fornitori e di definire le norme di comportamento che questi devono adottare nei confronti dei propri dipendenti e sub fornitori al fine di implementare un ciclo di approvvigionamento sostenibile dal punto di vista sociale, ambientale ed economico. Il suddetto Codice si applica unitamente a tutte le normative vigenti nei paesi in cui la Società opera e a integrazione di tutti i principi riportati nel Codice Etico nelle procedure aziendali vigenti.

1.3. DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Codice si applica a qualsiasi soggetto, entità, società, partner e altro fornitore (di seguito anche i “Fornitori” o, al singolare, il “Fornitore”) di qualsiasi attività, bene o servizio a favore della Società. Per tale ragione, il Codice si applica senza limitazioni alle forniture relative a tutte le classi merceologiche della Società.

Inoltre, ogni fornitore è responsabile di assicurare che i propri dipendenti e qualsiasi parte subfornitrice siano informati riguardo i principi riportati nel Codice e che questi ne rispettino l'applicazione.

Qualora vengano sottoscritti nuovi contratti o si proceda ad un aggiornamento di quelli in essere, il Codice dovrà essere condiviso e accettato da tutti i soggetti coinvolti. SINELEC si riserva il diritto di effettuare, tramite proprio personale o tramite organizzazioni terze incaricate dalla Società, accertamenti/ispezioni presso i propri fornitori, con o senza preavviso, circa il rispetto del presente Codice e si aspetta che eventuali carenze o inadeguatezze riscontrate a seguito delle verifiche svolte vengano prontamente colmate dai propri fornitori tramite l'implementazione di adeguate misure correttive.

Qualora vengano sottoscritti nuovi contratti o si proceda ad un aggiornamento di quelli in essere, il Codice dovrà essere condiviso e accettato da tutti i soggetti coinvolti.

1.4. CONDIZIONI GENERALI

La Società svolge la propria attività di impresa in conformità alle leggi nazionali ed internazionali, ai regolamenti in vigore e nel rispetto dei principi definiti nel Codice Etico, nelle politiche di sostenibilità adottate inclusa la Politica Anti-corrruzione e il Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione UNI ISO 37001. La Società si impegna, pertanto, a mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione e conflitto di interesse. La Società richiede che tutti i suoi fornitori e subfornitori, a loro volta, si impegnino a condividere i principi del presente Codice di Condotta, il cui rispetto costituisce una componente importante della selezione e della valutazione dei fornitori stessi. Inoltre, la Società si aspetta che i propri Fornitori facciano propri i principi di comportamento riportati nel presente Codice di Condotta, applicandoli lungo tutta la loro catena di approvvigionamento.

2. PRINCIPI

2.1. ETICA

Integrità

Il Fornitore è tenuto a condurre la propria attività nel rispetto dei principi etici e di integrità della propria attività di impresa generalmente riconosciuti e di avvalersi di sistemi organizzativi coerenti ai principi delineati dal Codice Etico adottato dalla Società, allo scopo di mantenere con la Società relazioni durature, oneste e trasparenti.

Anti-corrruzione

Il Fornitore è tenuto ad astenersi da ogni forma di corruzione attiva e passiva e/o estorsione e a non promettere, offrire o accettare vantaggi e/o utilità indebiti e/o impropri di qualsiasi natura perseguendo finalità corruttive.

Concorrenza leale

Il Fornitore è tenuto a condurre la propria attività d'impresa rispettando le regole di una concorrenza corretta e leale in conformità alla normativa di riferimento.

Privacy

Il Fornitore è tenuto a rispettare la normativa vigente in materia di data protection, adottando gli opportuni strumenti di sicurezza atti a preservare la riservatezza delle informazioni di cui è a conoscenza in ragione della propria attività, assicurandosi altresì che tutti i propri dipendenti e collaboratori si conformino a tali indirizzi.

Segnalazione di sospette irregolarità

Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione dei propri dipendenti mezzi e strumenti idonei, anche informatici, per segnalare eventuali sospette irregolarità o attività o comportamenti potenzialmente illeciti e/o illegali sul luogo di lavoro. Ogni segnalazione di tale tipo deve essere considerata strettamente riservata e trattata come tale dal Fornitore, che si impegna, altresì, a tutelare i segnalanti da ogni forma di ritorsione.

2.2. LAVORO

Lavoro irregolare e lavoro minorile

Il Fornitore è tenuto ad assicurare il massimo rispetto delle persone e a conformarsi alla normativa applicabile in materia di lavoro, astenendosi da qualsiasi forma di lavoro irregolare, sia esso forzato o minorile, in linea con la Convenzione ILO n°138 sull'età minima e con la Convenzione ILO n° 182 sull'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile.

Libertà dei lavoratori, Libertà di associazione, Contrattazione collettiva

Il Fornitore è tenuto a garantire ai propri dipendenti il diritto alla libertà di associazione e l'applicazione della

contrattazione collettiva del settore di riferimento, in conformità a tutte le leggi e ai regolamenti vigenti. Il Fornitore si impegna a non fare ricorso a manodopera forzata, vincolata o costretta in qualunque modo o forma.

Condizioni lavorative

Il Fornitore è tenuto ad assicurare ai propri dipendenti condizioni di lavoro rispettose della dignità umana, nel rispetto della normativa di settore vigente inerente a ore lavorate (o orario di lavoro), lavoro straordinario, retribuzione e contributi previdenziali, permessi, ferie e malattia. Il Fornitore si impegna, inoltre, a fornire opportunità di formazione e di istruzione ai propri dipendenti e a garantire un ambiente lavorativo conforme ai requisiti di igiene e sicurezza imposti dalla normativa vigente.

Diversità e pari opportunità

L'equo trattamento di tutti i dipendenti e la tutela delle diversità, come riportato della Politica Diversità e Inclusione adottata dalla Società, deve rappresentare uno dei principi fondamentali della politica e delle decisioni aziendali del Fornitore. Il Fornitore è tenuto quindi a promuoverlo, assicurandosi che nel luogo di lavoro non si attui alcuna forma di discriminazione in relazione a sesso, razza, religione, età, disabilità, orientamento sessuale, nazionalità, origine sociale, appartenenza ad un sindacato o qualsiasi altro criterio illegale in base al diritto applicabile, in linea con la Convenzione ILO n° 111 sulla discriminazione. Il Fornitore è tenuto ad assicurarsi che i propri dipendenti non siano soggetti ad alcun tipo di molestie, favorendo un ambiente di lavoro inclusivo improntato all'integrazione ed al sostegno.

23. QUALITÀ, SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Salute e sicurezza sul lavoro

Il Fornitore si impegna a proteggere i dipendenti ed i collaboratori dai rischi sul luogo di lavoro. Il Fornitore è quindi tenuto a adottare tutte le misure precauzionali necessarie per garantire la salute e sicurezza dei dipendenti e collaboratori e mitigare i rischi a cui essi sono esposti sul luogo di lavoro. Il Fornitore, inoltre, è tenuto ad effettuare la formazione e fornire le informazioni necessarie affinché i dipendenti ed i collaboratori siano consapevoli riguardo i rischi connessi alla loro attività lavorativa. Il Fornitore è inoltre tenuto ad assicurare il rispetto di tutte le norme e i regolamenti vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ad assicurare controlli appropriati, procedure di sicurezza sul lavoro, manutenzione preventiva e misure tecniche di protezione necessarie per limitare i rischi per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro.

Qualità

Il Fornitore è tenuto a rispettare gli standard ed i requisiti di qualità e sicurezza richieste dalla normativa di riferimento applicabile, nonché a rispettare gli standard qualitativi pattuiti in sede contrattuale al fine di fornire prodotti e servizi in grado di soddisfare adeguatamente le richieste e le necessità della Società.

Gestione delle emergenze e dei rischi

Il Fornitore è tenuto a gestire i rischi e le emergenze connesse alla propria attività d'impresa favorendo

l'implementazione di sistemi di individuazione, pratiche di prevenzione e gestione, procedure di risposta e adeguata formazione e informazione, al fine di limitare l'esposizione dei propri dipendenti e collaboratori a eventuali rischi.

Uso efficiente e conservazione delle risorse – Protezione del clima

Il Fornitore è tenuto ad utilizzare in modo responsabile ed efficiente tutte le risorse coinvolte nel ciclo produttivo, ad avvalersi di fonti sostenibili di approvvigionamento e, laddove possibile, ad utilizzare energia proveniente da fonti rinnovabili.

L'impatto negativo sull'ambiente e sul clima deve essere ridotto o eliminato alla fonte oppure con pratiche quali la modifica dei processi di produzione e di manutenzione, nonché la sostituzione, la conservazione, il riciclaggio e il riutilizzo dei materiali.

Rifiuti ed emissioni

Tutte le attività che hanno potenziali effetti nocivi sulla salute delle persone e/o dell'ambiente devono essere adeguatamente gestite, misurate, controllate e trattate prima del rilascio di una qualsiasi sostanza nell'ambiente. Il Fornitore è tenuto, quindi, a monitorare e controllare gli impatti prodotti dalla propria attività d'impresa sul territorio e ad adeguarsi ai requisiti normativi sia per la gestione dei rifiuti, garantendone ove possibile il riciclo, recupero e/o riutilizzo o lo smaltimento in siti idonei, che per i consumi idrici, adottando misure cautelari a favore di una gestione consapevole. Il Fornitore si impegna altresì a predisporre sistemi per prevenire o ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e/o gli scarichi di agenti inquinanti (nell'aria e nelle acque marine, superficiali e sotterranee) al fine di limitare l'impatto ambientale della propria attività d'impresa.

Sicurezza dei prodotti e dei processi

Per le sostanze pericolose, il Fornitore renderà disponibili le schede di sicurezza contenenti tutte le informazioni necessarie e pertinenti sulla sicurezza. Il Fornitore è tenuto ad adottare programmi di sicurezza per gestire e mantenere tutti i processi di produzione, nel rispetto degli standard di sicurezza applicabili e ad occuparsi di questioni relative ai prodotti e al loro potenziale impatto durante tutte le fasi del processo di produzione.

24. ULTERIORI ASPETTI

Requisiti legali e di altro tipo

Il Fornitore si impegna a rispettare tutte le leggi, i regolamenti, gli accordi contrattuali in vigore e gli standard generalmente riconosciuti.

Documentazione

Il Fornitore è tenuto a predisporre e tenere aggiornata la documentazione adeguata per dimostrare l'attuazione dei principi e valori espressi nel presente Codice di Condotta ed a mettere tale documentazione a disposizione della Società in caso di richiesta. Il fornitore deve conservare, per tutta la durata del contratto, la documentazione attestante il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Codice di Condotta Fornitori.

Formazione e competenza

Il Fornitore è tenuto a mettere in atto misure formative idonee per fornire ai propri manager, dipendenti e collaboratori un adeguato livello di conoscenza e comprensione del contenuto del presente Codice di Condotta, delle leggi e dei regolamenti applicabili, nonché degli standard generalmente riconosciuti

Miglioramento continuo

Il Fornitore è tenuto a migliorare continuamente la propria prestazione nel rispetto dei principi del Codice di Condotta, mettendo in atto tutte le misure appropriate a tal fine.

3. ATTUAZIONE, CONTROLLO E MONITORAGGIO

3.1. COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

SINELEC ritiene che il coinvolgimento dei propri fornitori sia fondamentale per l'attuazione di strategie efficaci nella gestione delle tematiche ESG e che la promozione del presente Codice sia fondamentale per il proprio successo. Per questo, SINELEC si impegna a promuovere e diffondere una cultura della sostenibilità ambientale, sociale e di governance creando consapevolezza e favorendo l'impegno di tutti i propri fornitori.

3.2. SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Tutti i soggetti che intrattengono rapporti con la Società sono tenuti a segnalare tempestivamente eventuali dubbi su qualsiasi requisito del Codice, nonché qualsiasi violazione, presunta o effettiva, dello stesso e/o della legge. Ciò comprende le violazioni commesse da qualunque dipendente, consulente, partner o altro rappresentante che agisce in nome e/o per conto del Fornitore o della Società.

In conformità a quanto previsto dalla procedura "Gestione delle Segnalazioni (Whistleblowing)" consultabile sul sito internet di Sinelec all'indirizzo <https://www.sinelec.it/whistleblowing/>, le segnalazioni potranno essere inviate all'attenzione della Società tramite i seguenti canali:

in forma scritta o orale tramite la specifica piattaforma informatica accessibile all'indirizzo <https://sinelec.integrityline.app>;

per iscritto mediante posta ordinaria o raccomandata inviata al seguente indirizzo: SINELEC S.p.A. SP 211 della Lomellina 3/13 – Località San Guglielmo, 15057 Tortona (AL) Italia;

in forma orale mediante incontro con il soggetto preposto a ricevere la segnalazione.

Nella gestione delle segnalazioni è garantita la massima riservatezza dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge. Inoltre, in caso di segnalazioni non effettuate in forma anonima, la Società non effettuerà azioni ritorsive (sanzioni disciplinari, demansionamento, sospensione, licenziamento o interruzione dei rapporti di

collaborazione), né discriminerà in alcun modo l'autore della segnalazione che abbia svolto in buona fede azioni mirate a riferire eventi o situazioni in contrasto con il presente Codice.

3.3. SISTEMA DISCIPLINARE

SINELEC si impegna nell'identificazione, valutazione, prevenzione e mitigazione dei rischi connessi alle tematiche oggetto del presente Codice, ponendo tempestivamente in essere appropriate azioni di rimedio, qualora tali eventi si verificassero. L'osservanza del presente Codice è parte integrante degli obblighi contrattuali dei fornitori. Eventuali violazioni comporteranno quindi l'applicazione delle misure previste dalla normativa applicabile. L'inosservanza del Codice può determinare la risoluzione del contratto, dell'incarico o in generale del rapporto in essere con la Società, nonché - laddove ve ne siano i presupposti - il risarcimento dei danni.

4. APPROVAZIONE E DIFFUSIONE DEL CODICE

SINELEC S.p.A. approva con delibera del Consiglio di Amministrazione il presente Codice di Condotta dei Fornitori e ne promuove l'adozione da parte di tutte le proprie società controllate le quali adotteranno in autonomia il presente documento.

SINELEC e le proprie società controllate si adopereranno al fine di favorire il recepimento del presente Codice di Condotta dei Fornitori da parte delle società in cui detengono una partecipazione non di controllo (incluse le Joint Venture).

SINELEC pubblica sul sito internet aziendale e sulla propria intranet il presente Codice e ne promuove la diffusione a tutti i Destinatari con le modalità ritenute più idonee.

Il presente Codice di Condotta dei Fornitori è soggetto a revisione periodica qualora le normative nazionali e internazionali, ovvero i principi e i valori cui si fa riferimento in qualità di best practice, siano soggette a revisione o comunque ove se ne ravvisi l'opportunità in relazione a variazioni e cambiamenti strategici e/o operativi o delle risultanze emerse dalle analisi di materialità.